DISPOSIZIONI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI COLPITI DALL'ALLUVIONE VERIFICATASI A FAR DATA DAL 1° MAGGIO 2023

Art. 1

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 2023, N. 100

Le disposizioni del presente decreto disciplinano il coordinamento delle procedure e delle attivita' di ricostruzione sui territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ricompresi nell'allegato 1 al decreto- legge 1° giugno 2023, n. 61. Le disposizioni di cui al presente decreto possono applicarsi, altresi', ad altri territori delle medesime Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche non ricompresi nell'allegato 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. In caso di interventi in favore del patrimonio danneggiato privato ai sensi dell'articolo 5, le relative misure sono applicate su richiesta degli interessati previa dimostrazione, con perizia asseverata, del nesso di causalita' diretto tra i danni subiti ivi verificatisi e gli eventi alluvionali di cui al comma 1. Rimangono ferme le competenze e le attivita' proprie del Servizio nazionale della protezione civile.

Versione in vigore dal 6 luglio 2023, non più in vigore dal 1 agosto 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023
Estremi	Decreto-legge 5 luglio 2023, n. 88
Capo	I — Principi organizzativi per la ricostruzione post-calamità
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-ricostruzione-nei-territori-colpiti-dall/art-1-provvedimento-abrogato-dalla-l-31-luglio-2023-n-100/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it